



Capitolato speciale descrittivo prestazionale

Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema automatizzato per l'ibridazione fluorescente in situ (FISH) corredato di modulo per acquisizione e analisi di immagine unitamente a relativo materiale di consumo occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi - S.S. Genetica e Biologia Molecolare dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

CIG n. 8268234A89 - Gara n 7735518

***Struttura Complessa Interaziendale Acquisti beni e servizi
Corso Carlo Brunet, 19/A
12100 Cuneo
aso.cuneo@cert.legalmail.it***



Art.1	SPECIFICHE DI FORNITURA.....	3
Art.2	OBIETTIVI DELLA FORNITURA.....	4
Art.3	CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA	4
3.1	Caratteristiche minime richieste del sistema automatizzato per l'allestimento dei preparati FISH	4
3.2	Caratteristiche minime richieste del sistema di acquisizione ed analisi di immagine.....	5
3.3	Caratteristiche minime richieste del programma di acquisizione ed analisi immagini.....	5
3.4	Caratteristiche minime richieste delle sonde molecolari FISH e dei reagenti.....	6
Art. 3 bis	- CARATTERISTICHE DI FORNITURA OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	6
Art.4	PARAMETRI ANALITICI RICHIESTI: OBBLIGATORI	7
Art.5	QUESTIONARIO TECNICO.....	12
Art.6	CONFEZIONAMENTO E SCADENZA PRODOTTI OFFERTI.....	14
Art.7	CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO.....	14
Art.8	PERIODO DI PROVA E VERIFICHE	16
Art.9	RITIRO O SOSTITUZIONE DI SONDE IN CORSO DI FORNITURA	16
Art.10	CONSEGNA REAGENTI, CALBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO ED EVENTUALE INDISPONIBILITA'	17
Art.11	VERIFICA DELLA CONGRUITA' TRA I TEST OFFERTI E I TEST EFFETTIVAMENTE ESEGUITI.....	17
Art.12	ASSISTENZA E MANUTENZIONE.....	18
Art.13	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	19
Art.14	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
Art.15	FORMAZIONE DEL PERSONALE	20
Art.16	AVVISI DI SICUREZZA	20
Art.17	PENALITA'	20
Art.18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
Art.19	RECESSO CONTRATTUALE.....	22
Art.20	GARANZIA DEFINITIVA.....	23
Art.21	RESPONSABILITA'	23
Art.22	GARANZIE ASSICURATIVE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE	23
Art.23	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	24
Art.24	ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA	24
Art.25	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	25
Art.26	MODIFICHE CONTRATTUALI	25
Art.27	MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID), GDPR E NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	25
A.	Misure di sicurezza ICT (AGID).....	25
B.	Misure di sicurezza per la protezione dei dati (GDPR)	26
C.	Nomina responsabile per il trattamento di dati personali con funzioni di amministratore di sistema.	26
Art.28	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI.....	28
Art.29	SPESE	29
Art.30	FORO DI COMPETENZA.....	30
Art.31	RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	30



Art.1 SPECIFICHE DI FORNITURA

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che per semplicità sarà successivamente identificato come “Codice”, e così come indicato all’Art. 3 del Disciplinare di gara a cui si rimanda, ha per oggetto la fornitura i occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi come di seguito specificato:

Lotto Unico: “Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema automatizzato per l’ibridazione fluorescente in situ (FISH) corredato di modulo per acquisizione e analisi di immagine unitamente a relativo materiale di consumo occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi - S.S. Genetica e Biologia Molecolare dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo – CIG N.....N. GARA.....CUI F01127900049201900204

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere **nuove di fabbrica** e rispettare le norme di legge nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione.

La fornitura viene sinteticamente sotto riportata:

- 1 fornitura in service di n. 1 (uno) **sistema automatizzato per l’allestimento dei preparati FISH;**
- 2 fornitura in service di n. 1 (uno) **sistema per acquisizione ed analisi di immagine dei preparati FISH ed analisi del cariotipo;**

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica e rispettare le norme di legge nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione e l’utilizzo.

- 3 fornitura di sonde molecolari FISH e reagenti per le determinazioni come dettagliatamente specificato al successivo Art 4;
- 4 fornitura di tutto il materiale necessario per garantire un corretto e sicuro utilizzo dei sistemi offerti, completo di reagenti e materiali di consumo e quant’altro necessario per l’utilizzo del sistema offerto inclusi eventuali materiali complementari.
- 5 congruo ed idoneo addestramento del personale da tenersi presso il Laboratorio e collaborazione con il Laboratorio per l’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema;
- 6 fornitura di Assistenza tecnica di tipo full risk, comprendente trasporto e installazione e servizio tecnico scientifico post vendita, così come specificato al successivo art. 12 e comprendente;
- 7 trasporto ed installazione della strumentazione, comprensiva degli eventuali adeguamenti idraulici ed elettrici;
- 8 fornitura di arredi necessari ad una corretta, ergonomica e funzionale collocazione della strumentazione;



- 9 manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 10 aggiornamento tecnologico ed eventuale integrazione strumentale hardware e software nell'arco di validità del contratto;
- 11 disinstallazione e ritiro della strumentazione a fine contratto.

Art.2 OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Il Ministero della Salute dal 2009 ha dato indicazioni per costruire un sistema omogeneo a livello nazionale che sviluppi reti integrate di punti di Laboratorio al fine di migliorare l'efficacia diagnostica, l'efficienza economica e l'appropriatezza nei servizi erogati.

Il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi del Piemonte, definito attraverso una serie di documenti a partire dal DGR n. 19-6647 del 3 agosto 2007 ed a seguito con il provvedimento n. 16-1829 del 7 aprile 2011 e n. 11-5524 del 14 marzo 2013, il DGR n. 25-6992 del 30.12.2013, il DD n. 900 del 31.01.2014, il DGR n.50 – 2484 del 23 novembre 2015 definiscono la concentrazione degli esami specialistici, tra i quali l'ibridazione fluorescente in situ (FISH), nei laboratori hub e l'automazione dei percorsi analitici.

Obiettivo della presente procedura, in ottemperanza alle indicazioni di sopra, è:

- acquisizione di un sistema per esecuzione automatizzata della FISH;
- acquisizione di un sistema per la successiva analisi dei preparati;
- acquisizione di nuove sonde FISH per indagini citogenetiche in ambito oncoematologico e nei tumori solidi in sinergia con la S.C. Anatomia Patologica.

La strumentazione in oggetto dovrà avere caratteristiche di semplicità nell'uso per un utilizzo ottimale da parte del personale tecnico e funzioni di analisi che forniscano il maggior numero di informazioni utili per l'interpretazione del risultato, riducendo il tempo richiesto all'operatore per l'esecuzione dell'esame ed assicurando nel contempo la massima sicurezza sul dato analitico e sulla sua interpretazione.

Suddetta strumentazione verrà installata presso la S.S. Genetica e Biologia Molecolare - S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia dell'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Art.3 CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA

Si elencano le **caratteristiche minime** della presente fornitura che dovranno essere garantite **pena l'esclusione** (in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui trattasi il concorrente non sarà ammesso al prosieguo della procedura di gara):

3.1 Caratteristiche minime richieste del sistema automatizzato per l'allestimento dei preparati FISH



- 1) Strumentazione in grado di automatizzare le fasi di allestimento della metodica FISH su tessuto (automazione della sparaffinatura, del pretrattamento termico ed enzimatico, denaturazione, ibridazione e lavaggi di stringenza);
- 2) Capacità di carico di almeno 10 vetrini;
- 3) Strumentazione da banco;
- 4) Unità di controllo esterna costituita da PC esterno dedicato;
- 5) Protocolli totalmente personalizzabili dall'operatore;
- 6) Software di gestione in Italiano;
- 7) Precisione del controllo della temperatura di $\pm 1^{\circ}\text{C}$;

3.2 Caratteristiche minime richieste del sistema di acquisizione ed analisi di immagine

- 8) Sistema per la messa a fuoco motorizzata con comandi micro-macro disposti bilateralmente sullo stativo;
- 9) Tasti integrati nello stativo per il controllo elettronico del diaframma di apertura, del diaframma di campo, dell'intensità della luce e per la selezione dei differenti metodi di contrasto;
- 10) Illuminatore per fluorescenza incorporato nello stativo con sorgente luminosa ad alogenuri metallici da 120W connessa tramite fibra ottica;
- 11) Corredo ottico alla fluorite 1,25x, 10x, 20x, 63x oil, 100x oil;
- 12) Revolver portaobiettivi settuplo motorizzato e codificato;
- 13) Torretta porta filtri per fluorescenza frontale e girevole ad almeno 8 posizioni;
- 14) Filtri per microscopia in fluorescenza: Dapi, Green, Orange, Red, Aqua, Gold, Far-Red, triplo Dapi/Green/Orange, triplo Dapi/Green/Red, quadruplo Dapi/Green/Orange/Aqua;
- 15) Acquisizione dell'immagine con camera monocromatica ad alta sensibilità e risoluzione non inferiore a 1,8 Mpixel;
- 16) Tavolino motorizzato XY;
- 17) Caricatore automatico di vetrini con vassoi da almeno 5 posti e dalla capacità complessiva di almeno 50 vetrini;
- 18) Sistema automatizzato per la dispensazione dell'olio;
- 19) Lettore integrato di codici a barre;
- 20) Gestione di tutte le motorizzazioni del microscopio;
- 21) Sistema controllato da PC esterno comprendente monitor, tastiera, mouse, stampante di etichette barcode, lettore barcode, toner e stampante per report cartacei;
- 22) Seconda stazione di sola analisi per FISH e cariotipo da collegare in rete alla stazione principale e dotata dello stesso software per l'analisi e la gestione dei casi. La workstation della seconda stazione deve essere dotata di hardware PC di ultima generazione con monitor ad alta risoluzione da 24";
- 23) Dettagliato programma di formazione per tutti gli operatori coinvolti nell'utilizzo del sistema analitico (si rimanda al successivo art. 15 del presente capitolato);

3.3 Caratteristiche minime richieste del programma di acquisizione ed analisi immagini

- 24) Cariotipizzazione di cromosomi colorati con le più comuni tecniche di bandeggio sia in luce trasmessa G, R che in fluorescenza Q, Dapi, R;



- 25) Possibilità di acquisire immagini in campo chiaro per l'analisi delle metafasi e in fluorescenza per preparati FISH ottenuti con sonde marcate con qualsiasi fluorocromo;
- 26) Possibilità di acquisire immagini a colori in luce trasmessa;
- 27) Ricerca ed acquisizione automatizzata delle metafasi per successiva analisi del cariotipo, senza alcun intervento da parte dell'operatore, con funzione di rilocalizzazione delle singole metafasi acquisite;
- 28) Il controllo dell'asse Z deve permettere la cattura automatica di sequenze di sezioni ottiche personalizzate (Z-stack) al fine di acquisire tutti i segnali fluorescenti all'interno dei nuclei;
- 29) Possibilità di analisi automatica o manuale dei nuclei interfascici con le diverse metodiche FISH direttamente sulle immagini acquisite;
- 30) Valutazione automatica del numero di segnali acquisiti o di eventuali segnali di fusione in base alle diverse tipologie di sonde disponibili (locus specifiche, Dual Color Dual Fusion, Dual Color Breakapart);
- 31) Creazione di report personalizzati;

3.4 Caratteristiche minime richieste delle sonde molecolari FISH e dei reagenti

- 32) Certificazione CE IVD (non possono essere forniti reagenti RUO);
- 33) Il confezionamento delle sonde deve essere non superiore a 0,2 ml;
- 34) La durata garantita deve essere non inferiore a 12 mesi;
- 35) Almeno il 70% delle sonde richieste devono essere garantite da un unico produttore.

Qualora l'azienda non posseda tutte le sonde richieste, dovrà trovare una modalità alternativa di fornitura. Sarà oggetto di valutazione il numero di sonde fornite dallo stesso produttore.

Art. 3 bis - CARATTERISTICHE DI FORNITURA OGGETTO DI VALUTAZIONE

La ditta concorrente dovrà produrre una relazione tecnica comprovante le caratteristiche, le modalità di funzionamento, le prestazioni delle apparecchiature proposte con specifico riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al Art.19.1 a cui si rimanda, rispettando l'ordine di formulazione proposto (dal Rif. n.1 al Rif. n. 14). Detta relazione dovrà essere inserita nella documentazione tecnica.



Art.4PARAMETRI ANALITICI RICHIESTI: OBBLIGATORI

Di seguito si riportano i parametri analitici **obbligatori** che dovranno essere forniti **pena l'esclusione** dalla procedura di gara:

Tabella a): Parametri obbligatori

Rif.	Sonde molecolari FISH richieste	N. determinazioni annue
a.	SONDE PER ONCOEMATOLOGIA	
1a	Sonda molecolare per la determinazione della fusione del gene AML1/ETO.	5
2a	Sonda molecolare marcata per la determinazione della delezione dei geni ATM e TP53.	40
3a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene BCL2.	40
4a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene BCL6.	40
5a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della fusione BCR/ABL.	100
6a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene CCND1	20
7a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene CBFβ	10
8a	Sonda molecolare per la determinazione delle sequenze centromeriche del cromosoma 8.	20
9a	Sonda molecolare per la determinazione delle sequenze centromeriche del cromosoma 12.	30
10a	Sonda molecolare per la determinazione delle delezioni/amplificazione dei geni CKS1B e CDKN2C.	40



11a	Sonda molecolare per la determinazione della delezione 5q associata a sonda di controllo	40
12a	Sonda molecolare per la determinazione della delezione 7q associata a sonda di controllo.	40
13a	Sonda molecolare per la valutazione delle acquisizioni/delezioni del braccio lungo del cromosoma 11 e controllo centromerico (CEP11).	10
14a	Sonda molecolare per la determinazione della delezione 13q associata a sonda di controllo	60
15a	Sonda molecolare per la determinazione della delezione 20q associata a sonda di controllo	20
16a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene ETV6.	5
17a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene EVI1.	20
18a	Sonda molecolare per la determinazione della fusione dei geni FIP1L1e PDGFRA.	5
19a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene IGH	60
20a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene IGK.	5
21a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene IGL.	5
22a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della fusione BCL2/IGH.	20
23a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della fusione CCND1/IGH.	20



24a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della fusione FGFR3/IGH	20
25a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della fusione MAF/IGH.	20
26a	Sonda molecolare per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene MEF2D.	5
27a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della fusione MYC/IGH.	20
28a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene IRF4	20
29a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene MALT1.	20
30a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene MYC.	40
31a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene KMT2A.	40
32a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene NUP98	5
33a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene NUP214.	5
34a	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene PDGFRB.	5
35a	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della traslocazione PML/RARA.	20
36a	Sonda molecolare dual color per la determinazione della delezione del gene TP53 con sonda di controllo	60



37a	Sonda molecolare dual color per la determinazione del numero di cromosomi X e Y.	10
b	SONDE PER TUMORI SOLIDI	
38b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene ALK.	100
39b	Sonda molecolare dual color dual fusion per la determinazione della traslocazione ALK/EML4	10
40b	Sonda molecolare per la determinazione del gene CDK4 e controllo centromerico (CEP12).	40
41b	Sonda molecolare per la determinazione del gene CDKN2A e controllo centromerico (CEP9).	20
42b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene CIC.	10
43b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene COL1A1	10
44b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene DDIT3.	15
45b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene EWSR1.	20
46b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene FGFR2.	10
47b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene FUS.	15
48b	Sonda molecolare per la determinazione del gene HER2 e controllo centromerico (CEP17).	100



49b	Sonda molecolare per la determinazione del gene MDM2 e controllo centromerico (CEP12).	40
50b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene ROS1.	100
51b	Sonda molecolare triple color per la determinazione dei geni RREB e MYB e del cromosoma 6.	20
52b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene SS18.	15
53b	Sonda molecolare break apart per la determinazione delle traslocazioni a carico del gene TFE3.	10
54b	Sonde molecolari marcate per la valutazione delle delezioni del braccio corto del cromosoma 1 (1p36) e del braccio lungo del cromosoma 19 (19q13).	25
c	REAGENTI PER ESECUZIONE ED ANALISI DELLA FISH	
55c	Controcolorante nucleare (DAPI) per sospensioni cellulari (concentrazione di circa 150 ng/ml).	600
56c	Controcolorante nucleare (DAPI) per campioni tissutali (concentrazione di circa 1350 ng/ml).	800
57c	Reagenti per l'esecuzione della FISH su sospensioni cellulari (soluzione di pre-trattamento e soluzione di stringenza).	600
58c	Reagenti per l'esecuzione della FISH su campioni tissutali fissati in formalina e inclusi in paraffina (soluzione di pre-trattamento, digestione enzimatica e soluzione di stringenza).	800



59c	Olio per analisi di microscopia con obiettivi ad immersione.	3Litri
-----	--	---------------

La Ditta offerente deve elencare dettagliatamente le tipologie e le adeguate quantità di eventuale ulteriore materiale necessario all'esecuzione delle analisi sopra indicate.

La quantità di materiale offerto dovrà essere congrua rispetto al numero di determinazioni annue previste, alla continuità dell'esecuzione delle analisi per la durata del contratto ed alla scadenza dei materiali offerti.

Nell'individuazione delle quantità di reagenti e di materiali di consumo necessari per eseguire un dato numero di determinazioni, la ditta deve tenere conto del **rendimento effettivo, e non teorico**, di ciascuna confezione di prodotto offerto e della stabilità dei prodotti offerti in rapporto al numero di esami previsti. Il numero di kit offerti deve quindi rappresentare quello dei kit necessari per l'esecuzione dei test annuali indicati in Tabella.

Tutti i materiali consumabili ed accessori indispensabili per l'esecuzione dei test devono essere in quantità adeguata ad eseguire tutte le sedute analitiche previste, così come o fornitura di qualunque altro elemento o impianto che si rendesse necessario per la corretta esecuzione delle analisi; nei materiali di consumo sono compresi contenitori per reagenti, carta e toner per stampanti, e quanto altro necessario per l'esecuzione delle analisi ed il buon funzionamento del sistema.

Qualora la Ditta aggiudicataria non disponga, al momento dell'ordine, di reagenti con validità richiesta, dovrà contattare il laboratorio richiedente, specificando la validità del lotto disponibile, per valutare la possibilità di consegna in deroga a quanto stabilito. In caso contrario i prodotti saranno restituiti alla Ditta che dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

Art.5QUESTIONARIO TECNICO

La Ditta offerente dovrà obbligatoriamente rispondere e documentare, in dettaglio, ciascuno dei quesiti indicati in elenco; resta inteso che le tutte le specifiche tecniche strumentali ed analitiche dei sistemi offerti saranno oggetto di verifica presso i Laboratori e la mancata rispondenza, anche ad una sola delle specifiche dichiarate, comporterà la revoca dell'aggiudicazione per infedele dichiarazione.

Di seguito si riporta l'elenco delle **informazioni che dovranno essere dichiarate** nella formulazione dell'offerta (allegando se necessario la documentazione utile a comprova di quanto dichiarato) **facendo riferimento alla numerazione indicata:**

Di seguito si riporta l'elenco delle informazioni che dovranno essere dichiarate nella formulazione dell'offerta facendo riferimento alla numerazione indicata.

La ditta dovrà rispondere specificando quanto segue in relazione al sistema analitico proposto:

1. i limiti ambientali di funzionamento della strumentazione (temperatura, umidità, ecc.);



2. la tensione di alimentazione;
3. l'assorbimento elettrico;
4. la termodispersione;
5. la rumorosità sia in pausa che in esercizio;
6. l'ingombro ed il peso della strumentazione e le specifiche per la collocazione della medesima (fornitura di supporti o arredi per una corretta collocazione della stessa);
7. le eventuali opere necessarie per la collocazione (elettriche ed idrauliche) i cui oneri saranno comunque a carico dell'aggiudicatario;
8. la data di introduzione delle singole apparecchiature sul mercato italiano;
9. le apparecchiature installate ed operative sul territorio nazionale, le sedi di installazione ed il relativo periodo di esercizio;
10. la conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza in ambiente medico;
11. la dichiarazione che tutte le parti, i componenti e gli accessori del sistema sono privi di lattice (latex free) o specificazione dei componenti contenenti lattice con indicazione della percentuale contenuta nella miscela;
12. la disponibilità di software e di manuali di istruzione in lingua italiana;
13. l'attestazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dai sistemi offerti con indicazione:
14. la quantità dei rifiuti prodotti per ora di funzionamento;
15. la classificazione dei rifiuti secondo le normative vigenti;
16. l'eventuale disponibilità di sistemi che differenziano i rifiuti prodotti tra infetti ed assimilabili agli urbani, con certificazione degli stessi.
17. eventuali riferimenti WEB (URL Uniform Resource Locator) in lingua italiana o inglese, liberamente accessibili durante il periodo di validità della procedura di acquisizione, dai quali desumere informazioni tecnologiche, cliniche, operative, letteratura medica, ecc. relativamente al/ai prodotto/i offerto/i;
18. la disponibilità ad assicurare per tutta la durata del contratto l'aggiornamento tecnologico hardware e software, come disponibile, e l'eventuale integrazione del sistema a fronte di un documentato incremento dell'attività.
19. se la ditta offerente è fabbricante (ex art. 1 D.Lgs 97/46) o distributore; in tale secondo caso indicare l'indirizzo del fabbricante o suo mandatario e allegare anche documentazione e/o certificati di cui il Distributore dispone circa la durata e validità del suo mandato;
20. lo stabilimento di produzione;
21. la conformità rispetto alla Direttiva 2014/30 (compatibilità elettromagnetica);
22. la conformità rispetto alla Direttiva 2014/35 (bassa tensione);
23. dichiarazione di assenza o presenza di lattice nei dispositivi IVD offerti e nel loro confezionamento primario;
24. copia, debitamente compilata e sottoscritta, del modulo "Descrizione del prodotto offerto", allegato al presente capitolato per formarne parte integrale e sostanziale.



25. la disponibilità di magazzino proprio (SI/NO specificare)
26. la disponibilità di vettore certificato per le consegne (SI/NO specificare)
27. fornitura di supporto tecnico telefonico e/o sul campo? (SI/NO specificare)
28. fornitura di assistenza tecnica è propria o tramite agenzia (specificare)
29. dichiarare se corsi di addestramento vengono tenuti presso il Laboratorio stesso e/o presso altra struttura;
30. dichiarare se si possiedono certificazioni di qualità nazionali o internazionali (es. ISO), con il dettaglio delle aree certificate e della Società certificatrice;
31. eventuale approvazione da Enti Indipendenti (es. F.D.A.) (SI/NO specificare)

Art.6 CONFEZIONAMENTO E SCADENZA PRODOTTI OFFERTI

I prodotti inviati devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, in particolare dei prodotti termosensibili, e forniti in imballi completi di etichettatura riportante all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile, le seguenti informazioni:

- la marca, il tipo di prodotto e il formato
- il numero del lotto e il codice di produzione
- la data di scadenza

I prodotti soggetti a scadenza dovranno, al momento della consegna, possedere validità residua non inferiore ai **2/3 della validità massima prevista**.

Qualora la Ditta aggiudicataria non disponga, al momento dell'ordine, di reagenti con validità richiesta, dovrà contattare il laboratorio richiedente, specificando la validità del lotto disponibile, per valutare la possibilità di consegna in deroga a quanto stabilito.

In caso contrario i prodotti saranno restituiti alla Ditta **che dovrà provvedere all'immediata sostituzione**.

Art.7 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Le strumentazioni dovranno essere consegnate e installate presso la Struttura di Laboratorio Analisi **entro 40 giorni** dalla stipula del contratto, fatto salvo eventuale termine superiore a quanto indicato per motivate esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda, senza nulla pretendere da parte della ditta.

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla Ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con il Direttore della Struttura interessata o loro delegati, sia con la Struttura di Ingegneria Clinica rigorosamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica, (ingegneria.clinica@ospedale.cuneo.it), specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Tutti gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria in particolare:



- a) le spese di imballo, trasporto fino ai locali di installazione e facchinaggio, le eliminazioni degli imballaggi;
- b) tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza oneri aggiuntivi in capo all' Azienda Sanitaria; la ditta dovrà quindi fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti in condizioni di efficienza e di sicurezza.

In generale, qualunque operazione "consigliata" nei manuali d'installazione e utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta aggiudicataria.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà

- consegnare le copie originali dei documenti di trasporto e tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica;
- consegnare, sia agli utilizzatori che all'Ingegneria Clinica, una copia del manuale d'uso in lingua italiana, anche in formato elettronico, per tutte le tipologie di apparecchiature fornite;
- apporre sulle apparecchiature fornite, in posizione ben visibile, un'etichetta indelebile riportante la dicitura "*Beni di terzi*", i riferimenti della Ditta per le richieste di assistenza tecnica, gli estremi del provvedimento autorizzativo alla consegna, la data di scadenza prevista per la permanenza del bene presso l'Azienda Sanitaria.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l'allacciamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l'installazione.

A conclusione dell'installazione dovranno essere consegnati alla Struttura di Ingegneria Clinica i relativi **reports** debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata.

La strumentazione sarà quindi **collaudata sotto il profilo funzionale** a cura del personale tecnico della Ditta aggiudicataria insieme al personale della Struttura Sanitaria interessata con la partecipazione e presenza del Servizio di Ingegneria Clinica. Il collaudo delle apparecchiature, eseguito in contraddittorio con il fornitore, dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale, al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo **dovranno essere effettuate direttamente in loco** da parte di personale tecnico specializzato della ditta e prima della messa in servizio, **le verifiche di sicurezza elettrica** (secondo la normativa tecnica vigente ed i **controlli di qualità prestazionali e funzionali** onde garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati, oltre alle eventuali **tarature** che dovranno essere ripetute con cadenza almeno annua e comunque secondo quanto previsto dal fabbricante e dalle norme tecniche in vigore.

La regolarità del collaudo delle apparecchiature verrà attestata mediante apposito "**Verbale di collaudo funzionale**", **emesso per ciascuna apparecchiatura consegnata** - predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. A far data dal suddetto



“Verbale di collaudo funzionale” l’Azienda Sanitaria provvederà al pagamento delle quote del canone di noleggio e di assistenza tecnica.

Art.8 PERIODO DI PROVA E VERIFICHE

Dalla data del “**Verbale di collaudo funzionale**” inizierà un “periodo di prova” non inferiore a mesi 3 (tre) e non superiore a mesi 12 (dodici) al fine di accertare l’effettiva rispondenza di quanto fornito dalla Ditta Aggiudicataria ai requisiti dichiarati.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, si concorderà con la Ditta un **ulteriore periodo** entro il quale dovranno essere corrette, a spese di quest’ultima, le anomalie riscontrate. Si specifica altresì che tutte le verifiche di congruità sopra indicate e le conseguenti azioni correttive **saranno comunque espletate sistematicamente durante tutto il periodo di validità contrattuale.**

Nel caso in cui le **anomalie riscontrate non fossero correggibili o non venissero corrette**, l’Azienda Sanitaria potrà procedere alla **risoluzione del contratto**, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso la Ditta Aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda Sanitaria;
- decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provvedesse nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’Azienda restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nelle fasi di disinstallazione e trasporto;

Nell’arco **dei tre mesi successivi** il Laboratorio procederà alla verifica dell’idoneità delle strumentazioni ed alla puntuale rispondenza delle stesse alle specifiche dichiarate.

Terminata e superata la fase di verifica il sistema analitico verrà dichiarato, a tutti gli effetti, idoneo ed operativo, e verrà rilasciato, a cura del Laboratorio, apposito verbale a conferma dell’avvenuto e definitivo collaudo.

Un esito sfavorevole o la mancata rispondenza, verificata sul campo, anche ad uno solo dei requisiti obbligatori, comporterà l’automatica rescissione del contratto per colpa della Ditta aggiudicataria.

Art.9 RITIRO O SOSTITUZIONE DI SONDE IN CORSO DI FORNITURA

Al fine di garantire la continuità della fornitura, qualora, nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di **ritiro temporaneo o definitivo** dal mercato delle sonde oggetto della fornitura, e/o la **sostituzione** di questi con un nuovi prodotti, gli stessi dovranno essere inviati preventivamente in valutazione (una confezione) e, qualora non risultassero idonei, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore con addebito degli eventuali maggior oneri.



Art.10 CONSEGNA REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO ED EVENTUALE INDISPONIBILITA'

Dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- ❑ **Tempo di evasione ordini:** ordinario = entro 7 gg lavorativi
urgenti = entro 2 gg lavorativi (compreso il sabato)

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti richiesti l'Azienda Ospedaliera Sanitaria la respingerà al fornitore il quale dovrà sostituirla entro 3 giorni lavorativi dalla notifica della non conformità.

La firma per ricevuta al momento della consegna non impegnerà in alcun modo l'Azienda Sanitaria in quanto la stessa si riserva il diritto di comunicare, per iscritto o verbalmente, le proprie osservazioni e le contestazioni per eventuali vizi occulti accertati all'atto dell'utilizzo.

In caso di **indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore**, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda Ospedaliera la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

In particolare il fornitore dovrà comunicare per iscritto:

- la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa della indisponibilità.

La ditta si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore purché compatibili con la strumentazione presente nei Laboratori, e giudicati idonei dagli utilizzatori.

Art.11 VERIFICA DELLA CONGRUITA' TRA I TEST OFFERTI E I TEST EFFETTIVAMENTE ESEGUITI

Durante il periodo di prova e verifica e sistematicamente durante il periodo di validità del contratto, il Laboratorio procederà alla verifica della congruità tra i test dichiarati (farà fede la quantità di reagente indicato in offerta a fronte dei test richiesti) ed i test effettivamente eseguiti.

Si verificherà inoltre la congruità del taglio di confezionamento offerto sulla base della stabilità, on board, del reagente.

Qualora il taglio di confezionamento offerto preveda un numero di test ridondante rispetto al carico di lavoro giornaliero e ciò comporti una perdita di test per sopraggiunta scadenza, on board o a confezione aperta, la ditta dovrà prevedere in offerta un adeguato numero di confezioni, a titolo gratuito, tali da assicurare l'esecuzione dei dosaggi senza oneri aggiuntivi per il Laboratorio (es. reagente da 100 test con stabilità di 30 giorni, che, a fronte del carico di lavoro dichiarato non può essere pienamente utilizzato).

La mancata rispondenza alla verifica comporterà per l'Azienda aggiudicataria l'obbligo di fornire, a titolo gratuito, un numero di confezioni adeguato a compensare la perdita; il diniego comporterà la rescissione del contratto fatta salva la rivalsa per i maggiori oneri sostenuti per l'intera durata del contratto.



Art.12 ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere obbligatoriamente il servizio di assistenza e manutenzione del tipo **FULL-RISK per tutte le apparecchiature oggetto di fornitura e per tutta la durata contrattuale** come segue:

1. garantire il Committente da vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.);
2. la manutenzione completa (preventiva, correttiva, evolutiva ed eventualmente da remoto) della strumentazione, come dettagliatamente sotto indicato:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del fabbricante (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni di parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà rispettare il numero previsto degli interventi dichiarati nel corso dei quali saranno eseguite le operazioni contemplate dalle check lists fornite dal produttore con rilascio dei reports relativi.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire con periodicità almeno annuale, o con maggiore frequenza se prescritto dal fabbricante, le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle strutture di Ingegneria Clinica.

A conclusione di ciascun intervento di manutenzione preventiva, i tecnici della Ditta dovranno **applicare sulle apparecchiature etichette indelebili** riportanti la data di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e funzionali e il periodo di validità delle stesse, in modo che il personale utilizzatore possa avere immediato riscontro del loro stato di verifica. Tali etichette dovranno essere posizionate preferibilmente vicino ai dati di targa dell'apparecchio. In occasione degli interventi successivi, quelle riferite agli interventi precedenti dovranno essere rimosse, oppure nascoste dall'etichetta più recente.

I rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi: oltre al numero di serie, o di configurazione adottato dalla Ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell'attività, la tipologia di intervento eseguito, essere controfirmati da parte del personale dell'Azienda Sanitaria ed essere consegnati in copia alla S.S. Ingegneria Clinica.

2b) manutenzione correttiva (su chiamata)

La manutenzione correttiva è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale e comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'attrezzatura nella configurazione fornita, necessaria al buon funzionamento.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

- ✓ numero illimitato di interventi su chiamata
- ✓ **tempo di intervento max entro le 10 ore lavorative consecutive dalla chiamata, garantito su 5 giorni settimanali (Lunedì – Venerdì).** Rientrano in quest'ambito anche tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza.



In caso di fermo macchina superiore alle 24 lavorative ore si richiede di specificare la soluzione proposta per assicurare continuità operativa al Laboratorio.

c) manutenzione evolutiva

Per ciascun dispositivo installato, il fornitore dovrà garantire a proprie spese, l'aggiornamento hardware e software non appena disponibile, in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

d) eventuale manutenzione da remoto

L'assistenza tecnica remota deve consistere nel garantire tramite connessione VPN o similare: il monitoraggio dei sistemi analitici connessi al fine di rilevare tempestivamente e predisporre interventi preventivi non programmati.

La Ditta inoltre dovrà dichiarare:

- a) caratteristiche organizzative del servizio di manutenzione / assistenza tecnica specificando la sede del Centro di assistenza, se lo stesso sia gestito direttamente o delegato a Ditte terze, competenze, modalità di contatti immediati, il numero dei Tecnici disponibili presso tale sede ed eventuali centri alternativi in grado di soddisfare le esigenze del momento.

Art.13 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante il periodo contrattuale di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio **nuovi reattivi/sonde o nuove apparecchiature, oltre ad integrazioni strumentali hardware e software, da considerarsi aggiornamenti tecnologici** e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa dovrà obbligatoriamente proporre all'Azienda Ospedaliera di fornire, ferme restando le condizioni economiche stabilite nella gara, i nuovi beni "in sostituzione" di quelli oggetto dell'aggiudicazione.

La ditta dovrà pertanto garantire l'aggiornamento di tutte le componenti hardware e software dei sistemi di automazione ed analitici offerti, in base a nuove release rese ufficialmente disponibili.

Art.14 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta deve provvedere alla tutela della salute dei lavoratori, proporre azioni di coordinamento per le fasi di realizzazione della fornitura delle apparecchiature fino alla data del collaudo ed al completamento di tutte le attività previste.

Oltre a quanto sopra previsto relativo alla tutela della salute dei lavoratori e azioni di coordinamento per le fasi di fornitura delle apparecchiature fino alla data del collaudo, per le successive attività connesse allo svolgimento del servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia full-risk, è stato predisposto un D.U.V.R.I (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) **Allegato n. 9** al Disciplinare di gara in quanto, sono riscontrabili interferenze con le attività aziendali per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi (che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta partecipante, previe successive eventuali modifiche e/o integrazioni in caso di aggiudicazione, e inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa come specificato nel Disciplinare di gara riportante altresì



l'importo degli oneri per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso (costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza).

La Ditta offerente deve dichiarare di aver preso visione (avvalendosi preferibilmente del modello **Allegato n. 5** da inserire nella Busta A Documentazione amministrativa) del **Documento sulla sicurezza sul lavoro in Azienda** ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, pubblicato sul sito internet <http://www.ospedale.cuneo.it>

La Ditta dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso all'Azienda Sanitaria Ospedaliera, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel citato documento e comunque in relazione ai disposti del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (qualora esposti al rischio radiazioni ionizzanti). Si rammenta inoltre che l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art.15 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si richiede un'adeguata formazione e supporto per l'avviamento e la messa a regime di quanto offerto.

Nella documentazione tecnica il fornitore dovrà proporre un dettagliato "Piano di formazione del personale" che riporterà lo schema dei corsi previsti, con relativa suddivisione per le diverse figure professionali (personale medico, fisico e tecnico sanitario) con le seguenti informazioni:

- o n. ore di addestramento ritenute necessarie;
- o modalità di tale addestramento (in gruppo, con l'indicazione della numerosità del gruppo, individuale...ecc);
- o descrizione del materiale che verrà consegnato nei corsi.

L'addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto.

Il fornitore dovrà provvedere per tutta la durata del contratto alla formazione ECM di 2 Dirigenti Medici o Biologi della S.C.I. Laboratorio Analisi con la partecipazione a Congressi Nazionali/Internazionali su tematiche inerenti l'oggetto della fornitura (codice Assobiomedica o similari).

Art.16 AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Art.17 PENALITA'

L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le seguenti penalità:



✓ ***Ritardi consegna strumentazione***

Qualora la Ditta aggiudicataria non provvedesse alla consegna della strumentazione relativa alla fornitura in oggetto nei termini stabiliti dal art. 6 del presente capitolato si procederà come segue:

- 1) per un ritardo ingiustificato superiore a 40 giorni dalla stipula del contratto l'AO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **Euro 500,00** per ogni giorno solare di ritardo;
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 55 giorni si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.

✓ ***Ritardi consegne sonde/reagenti e consumabili***

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne oltre i termini massimi stabiliti nel presente capitolato, l'AO potrà applicare una penale del 2% del valore dell'ordine, a prescindere da un'eventuale parziale evasione, per ogni giorno di ritardo.

Le eventuali penalità e il maggior prezzo per l'acquisto da altre ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

✓ ***Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica***

Nei casi di superamento dei limiti temporali stabiliti dall' Art. 9 del presente capitolato per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- **Euro 500,00 al giorno per ogni giorno solare di ritardo** sino alla risoluzione del guasto nei tempi indicati all'art. 12

Qualora la mancata osservanza della prescrizione indicate al citato art. 12 comporti l'inutilizzo del reagente e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza di reagenti alternativi, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura, oltre agli addebiti per l'eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto di prodotti alternativi, fatti salvi i danni in capo all'Azienda;

✓ ***Consegna non conforme***

Qualora l'AO verificasse che la consegna del materiale non corrisponda a quanto stabilito in contratto (in termini di qualità reattivi, confezionamento, data di scadenza prodotti consegnati, corretta modalità di trasporto, ecc.) la ditta aggiudicataria avrà obbligo di sostituzione entro 3 gg dalla notifica.

In caso di rifiuto di sostituzione o di ritardo ingiustificato oltre il termine di tre giorni verrà applicata una penale pari al valore dell'intero ordinativo.

L'incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere comunque superiore al 10% dell'ammontare netto dell'importo contrattuale.



L'incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto, avviene di diritto non appena questa stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. previa diffida da comunicarsi all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni di tutti gli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto, di cessione del credito e del contratto
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'Art. 80 del Codice.

Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 108 del Codice.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica da parte di questa Amministrazione all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, questa Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto qualora si rendano disponibili esiti di procedure di gare centralizzate relative alla fornitura in argomento da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte) oppure Convenzioni attive di CONSIP S.p.A.

Art.19 RECESSO CONTRATTUALE

La stazione appaltante ha diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con PEC. Si rimanda a quanto previsto all'art. 109 del Codice.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia ora per allora a qualsiasi spesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.



Art.20 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nella misura del 10% dell'importo complessivo della fornitura aggiudicata, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Si rimanda alle medesime riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di questa Amministrazione, qualora in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente in seguito a ritardi o altre inadempienze contrattuali.

Art.21 RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato, per negligenza, imperizia per fatto proprio o cattivo uso da parte del proprio personale dipendente, agli stabili ed agli apparecchi installati e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.

L'appaltatore sarà in ogni modo tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art.22 GARANZIE ASSICURATIVE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l'Azienda Ospedaliera, i loro dipendenti, verso i terzi e i propri addetti, **per tutta la durata contrattuale** con massimale pari almeno all'importo di fornitura. **La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula del contratto.**

La garanzia dovrà comprendere:

- a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti;
- c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.
- e) i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;



- f) i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- g) i danni da esalazione o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
- h) i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

Art.23 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, **le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica** attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

La fatturazione dei reagenti e del materiale di consumo, dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto e al numero del relativo ordinativo emesso dall'Azienda Ospedaliera in base alle esigenze. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino generale dell'Azienda appaltante.

Il pagamento dei **canoni di noleggio e di assistenza tecnica** della strumentazione fatturati a cadenza trimestrale posticipata, commisurati all'effettivo godimento ed utilizzo dei beni e dei servizi integrati di gestione con manutenzione-assistenza di tipo full-risk, verrà disposto **dalla data del “Verbale di collaudo funzionale”** con esito positivo delle strumentazioni ad esse fornite.

Art.24 ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo delle merci verrà effettuato all'atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini di ogni singola Azienda Sanitaria e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, e il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro tre giorni dalla notifica della non conformità, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso il **fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro tre giorni, con materiale idoneo.**

L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.



Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile e provvedere alla relativa sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

In pendenza ed in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a disposizione del fornitore a tutto suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado e deprezzamento che il materiale dovesse subire.

Art.25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle singole ASR gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Art.26 MODIFICHE CONTRATTUALI

Si rimanda all'art. 106 del Codice circa la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Art.27 MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID), GDPR E NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito si specificano le misure di sicurezza ICT e la nomina per il trattamento di dati personali con funzioni di amministratori di sistema:

A. Misure di sicurezza ICT (AGID)

Le Aziende Santa Croce e Carle e l'ASLCN1 hanno definito un insieme minimo di misure di sicurezza ICT estrapolate dalle misure emanate dall'AgID con Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017. Tali misure sono indicate nell' **Allegato n.7 "Piano Aziendale ICT"** al disciplinare gara che dovranno essere firmati per accettazione.

Nelle more di adeguamento alla normativa AGID, eventuali accessi della Ditta aggiudicataria tramite la rete aziendale, per interventi di manutenzione preventiva o adeguativa o semplicemente per aggiornamenti periodici del sistema, dovranno essere concordati con questa Amministrazione



che, allo scopo, abiliterà gli accessi in remoto ai tecnici della Ditta esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

B. Misure di sicurezza per la protezione dei dati (GDPR)

La ditta dichiara che gli apparati e/o il software oggetto di fornitura sono aderenti al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii. firmando per accettazione **l'Allegato n.8. al disciplinare di gara** "Modulo compliance DGPR".

C. Nomina responsabile per il trattamento di dati personali con funzioni di amministratore di sistema.

Le Ditte partecipanti alla procedura sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la Ditta aggiudicataria, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, verrà nominata "Responsabile del trattamento" e dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- ☐ trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente contratto;
- ☐ trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità Ao Santa Croce non potranno più essere trattati dalla Ditta in indirizzo: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'Ao Santa Croce e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- ☐ rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati la ditta contraente si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- ☐ garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della ditta contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- ☐ farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla ditta contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali



per altre finalità. Se la ditta contraente ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente contratto;

☐ adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;

☐ tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;

☐ prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg UE 2016/679;

☐ assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

☐ le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall’avvenuta conoscenza dell’evento;

L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della ditta contraente misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E’ facoltà della Ditta allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con quanto dettagliatamente specificato nel presente articolo.

Il Responsabile esterno deve altresì:

☐ mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;

☐ mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di **soddisfare i requisiti del GDPR** e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);

☐ mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);

☐ in merito alla funzioni di Amministratore di sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – 27 novembre 2008 e ss.mm.ii”.

La ditta dovrà, **in segno di accettazione in caso di aggiudicazione**, anticipare quanto segue:



1. compilare e sottoscrivere il modello **Allegato n.11** "Nominativi Amministratore Sistema e dichiarazione adozione misure di sicurezza", con indicato il nominativo di coloro che svolgono le funzioni di amministratore di sistema, specificando gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
2. compilare e sottoscrivere il modello **Allegato n.11bis** "Nomina responsabile per il trattamento dei dati personali"
3. dichiarare il luogo (stato, città) dove vengono conservati i dati personali

Art.28 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR **il titolare del trattamento è l'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE**, con sede in via Michele Coppino, 26, 12100 CUNEO; aso.cuneo@cert.legalmail.it - tel. 0171643200.

Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364; dpo@ospedale.cuneo.it.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR, L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede in CUNEO, via M. Coppino, 26, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

a. Finalità' del Trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per le seguenti finalità:

- o finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, gestione, anche amministrativa, ed esecuzione dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi contabili, fiscali, di tutela giudiziale e di ogni altra natura, comunque inerenti alle finalità di cui sopra;
- o finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie; nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Si precisa, inoltre, che i dati giudiziari sono raccolti e trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (fra cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

b. Modalità' del Trattamento

Il trattamento che si attua per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 nr. 2 del GDPR, compiuto con o senza l'ausilio di processi automatizzati secondo i principi di cui all'art. 5 GDPR. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori del titolare, specificatamente incaricati a trattarli in qualità di autorizzati.

c. Natura del Conferimento Dei Dati

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l'impossibilità da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di procedere alle valutazioni ed agli adempimenti indispensabili ai fini dell'ammissibilità alla procedura e dell'eventuale aggiudicazione del servizio. I dati personali verranno conservati dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle solo per il tempo previsto dalla legge o dal massimario di conservazione/scarto aziendale.



d. Comunicazione dei Dati

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, a privati, a enti pubblici economici secondo le modalità previste dalla normativa. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli amministratori, i membri del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in relazione alle funzioni volte; nonché gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i responsabili del trattamento nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati è pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera.

e. Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, l'interessato può richiedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e mail urp@ospedale.cuneo.it tel. 0171641048 l'accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per l'esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.

f. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all'interno dell'Unione Europea su server ubicati in Italia del Titolare e/o di terzi incaricati e debitamente nominati "Responsabili del trattamento".

Con l'affidamento della fornitura in oggetto la **ditta aggiudicataria dovrà accettare la nomina di responsabile per i trattamenti dei dati personali** che si renderanno strettamente necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento dei relativi obblighi.

Il **Responsabile esterno** del trattamento dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Codice Privacy e a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il **"Responsabile esterno"** deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall'allegato "Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori";
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Art.29 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.



Art.30 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Cuneo. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.31 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.